

**Bruxelles, 21 novembre 2025
(OR. en)**

**13883/25
ADD 1**

**ACP 101
WTO 89
COASI 121
RELEX 1277
UD 229**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto MODIFICHE del progetto di decisione del comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, che modifica talune disposizioni del protocollo II relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

PROGETTO

**Modifiche del progetto di decisione del comitato per il commercio
istituito dall'accordo di partenariato interinale
tra la Comunità europea, da una parte,
e gli Stati del Pacifico, dall'altra,
che modifica talune disposizioni del protocollo II relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa**

1. Il progetto di decisione del comitato per il commercio è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"DECISIONE N.../2026 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL'ALTRA, del ..., che modifica talune disposizioni del protocollo II, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa";

b) il considerando 3, punto i) è sostituito dal seguente:

"i) sopprimere le seguenti disposizioni, non più applicabili:

- – paragrafo 7 dell'articolo 3;
- – allegato XII;"

2. L'allegato del progetto di decisione del comitato per il commercio è così modificato:

a) nell'indice, dopo "4. Cumulo negli Stati del Pacifico" è inserito il testo seguente:

"4 bis. Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini.";

b) nell'indice, dopo "ALLEGATO VIII del protocollo II: Paesi e territori d'oltremare" è inserito il testo seguente:

"ALLEGATO VIII bis del protocollo II: Paesi in via di sviluppo vicini";

c) dopo l'articolo 4 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 4 bis

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

1. Su richiesta degli Stati del Pacifico e in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un'entità geografica omogenea e compreso nell'elenco dell'allegato VIII bis, possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:

a) la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato del Pacifico consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 7;

- b) gli Stati del Pacifico, la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo vicini in questione abbiano concluso un accordo su procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.
2. Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine.
3. Per determinare se i prodotti sono originari dei paesi in via di sviluppo vicini di cui all'allegato VIII bis si applicano le disposizioni del presente protocollo.";
- d) dopo l'allegato VIII è inserito l'allegato seguente:

"ALLEGATO VIII bis del protocollo II
PAESI IN VIA DI SVILUPPO VICINI

Le parti convengono che, per l'applicazione dell'articolo 4 bis del protocollo II, vale la definizione seguente:

- L'espressione "paese in via di sviluppo vicino appartenente a un'entità geografica omogenea" si riferisce al seguente elenco di paesi:".
